

Il presente documento serve quale accompagnamento al regolamento delle canalizzazioni

Nella prima parte è contenuto un estratto delle leggi e spiegazioni diverse degli articoli citati nel regolamento delle canalizzazioni

Nella seconda parte è contenuto l'esempio per il calcolo delle tasse

Art. 2

Le principali basi legali sono:

CH: Legge federale sulla Protezione delle Acque (LPAC) del 24 gennaio 1991 (vedi volume 8 rosso, no. 814.20). Sostituisce la LIA (Legge federale contro l'inquinamento delle Acque).

TI: Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) dell'8 ottobre 1971 e aggiornata al 2 aprile 1975 (vedi volume 5 verde, no. 196)

A queste leggi si affiancano una serie di ordinanze, direttive, messaggi, decreti, istruzioni, prescrizioni e norme sia federali che cantonali.

Art. 4, cpv. 2

In particolare del CCS (codice civile svizzero del 10 dicembre 1907) si intende il libro quarto, parte terza ossia "Dei diritti reali, del possesso del registro fondiario".

La legge federale sulla espropriazione del 20 giugno 1930 e seguenti regola inoltre i diritti, le servitù e le indennità della proprietà (vedi volume 7 rosso, no. 711).

Art. 6

Dall'art. 59 LALIA:

Impianti comuni

Il Dipartimento può imporre la progettazione e l'esecuzione comuni di impianti privati sempre che non ne derivino spese sproporzionate.

Art. 8, cpv. 1

Le eccezioni previste dalla legislazione sono basate sull'art. 9 LPAC:

Prescrizioni del Consiglio federale su l'immissione e l'infiltrazione di sostanze

1 Il Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee.

2 Esso emana prescrizioni su:

- a. l'immissione delle acque di scarico nelle acque;*
- b. l'infiltrazione delle acque di scarico;*
- c. le sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico*

e sull'art. 50 LALIA:

Sistemi speciali

Il Dipartimento prescrive i sistemi speciali di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto:

- a) che non possono essere depurate o che per altri motivi gravi non è consigliabile di depurare in una stazione centrale;*
- b) provenienti da costruzioni e da impianti che non possono ancora essere allacciati alla rete delle canalizzazioni;*

- c) *provenienti da costruzioni e da impianti per i quali esiste un bisogno oggettivamente fondato giusta l'art. 20 LIA*

in particolare nel caso in questione è da considerare il divieto di immissione nelle canalizzazioni di colaticcio proveniente dalle stalle.

Art. 8, cpv. 2

CH: Ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972 (vedi volume 8 rosso, no. 814.201). Essa contiene gli aggiornamenti alla LPAc.

Art. 8, cpv. 7

La VSA (Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque) pubblica le direttive e le istruzioni per una corretta applicazione delle leggi in vigore.

Art. 8, cpv. 9

La SIA (Società ingegneri e architetti) organo che si occupa di emanare i criteri per un uso parsimonioso della progettazione e esecuzione di opere pubbliche e private.

SIA 385/1 (edizione 1982) "Qualità dell'acqua e requisiti degli impianti di rigenerazione dell'acqua delle piscine collettive".

Dall'art. 3.14 SIA 385/1:

Evacuazione delle acque residuali

Al momento della progettazione della piscina va esaminata con gli uffici cantonali e comunali della protezione delle acque la gestione dell'evacuazione delle acque residuali. Si terrà conto dell'ordinanza federale sull'evacuazione delle acque residuali, che prescrive i valori limite per la loro immissione nelle fognature oppure nelle acque aperte. E' inoltre importante regolamentare nell'ambito dell'esercizio della piscina le istruzioni per l'evacuazione delle acque residuali e l'eliminazione dei rifiuti.

L'esercizio di una piscina produce i seguenti tipi di acque residuali:

- *acqua fangosa proveniente dal lavaggio dei filtri*
- *acqua di pulitura e di pretrattamento delle vasche vuote*
- *acqua dei pediluvi*
- *acqua di sciacquatura delle vasche*
- *acqua delle rigole di stramazzo*
- *acqua di svuotamento delle vasche*
- *acque residuali dei servizi annessi: vano dei filtri, deposito di sostanze e prodotti chimici, laboratorio*
- *acqua provenienti dall'impianto a doccia del vano di disinfezione.*

Tutte queste acque residuali contengono sostanze chimiche e sudiciume, che sono nocivi, sia dal punto di vista chimico che quantitativo, quando vengono convogliate ad una stazione di depurazione oppure in un emissario. Pertanto la loro evacuazione richiede misure differenti secondo la loro natura.

Sollecitazione intermittente della fognatura

Nell'evacuazione delle acque residuali nella fognatura devono essere evitate sollecitazioni intermittenti. L'acqua di lavaggio dei filtri secondo il grado d'insudiciamento, non dev'essere evacuata direttamente, bensì gradualmente tramite una vasca di compenso per acque residuali.

Anche lo svuotamento delle vasche deve avvenire lentamente, con portata limitata, adattata alle capacità della fognatura, degli scarichi di piena e della stazione di depurazione.

Qualità delle acque residuali

Tutte le acque residuali menzionate sotto 3.14 devono corrispondere alle prescrizioni dell'ordinanza federale sull'evacuazione delle acque residuali (svelenamento, neutralizzazione ecc.).

Per ciò che concerne la possibilità di eliminazione dei rifiuti è necessario prendere contatto con gli uffici competenti. I resti di sostanze e prodotti chimici in forma solida o liquida devono essere restituiti al fornitore oppure vanno svelenati a regola d'arte (Legge sui veleni).

Art. 11, cpv. 1

LE: Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (vedi volume 6 verde, no. 231)

RLE: Regolamento di applicazione della Legge edilizia del 9 dicembre 1992 (vedi volume 6 verde, no. 231a)

Art. 11, cpv. 3

Dall'art. 6 RLE:

Procedura della notifica

1. Sono soggetti alla procedura della notifica:

a) Nella zona edificabile secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato:

1. I lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modificazione del volume, della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
2. La sostituzione dei tetti con modificazione della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
3. Le costruzioni accessorie;
4. Le opere di cinta, i muri di sostegno aventi un'altezza non superiore a m 1.50, e le pergole situate entro le linee di arretramento stabilite dall'art. 25 LE o dalla pianificazione;
5. La demolizione parziale o totale di edifici;
6. La costruzione di muri, piscine, strade, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli, piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili, cisterne per il concime o il colaticcio, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;
7. L'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
8. Il deposito di materiali e macchinari;
9. Gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1'000.

b) Fuori dalle zone edificabili:

1. I lavori di rinnovazione di edifici o impianti utilizzati a scopo agricolo, senza modificazione della destinazione e dell'aspetto generale;
2. Le opere di cinta, i muri di sostegno e le pergole situate entro le linee di arretramento stabilite dall'art. 25 LE o dalla pianificazione;
3. La demolizione di edifici;
4. L'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
5. Cisterne per il concime o il colaticcio;
6. Gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.00 e una superficie di mq 50.

2 Il Municipio non può autorizzare, senza l'approvazione dell'autore della restrizione, lavori di nessun genere inerenti progetti comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1.

Art. 15, cpv. 2

SIA 190 (edizione 1977) "Canalizzazioni".

Si applica alle canalizzazioni e opere speciali dall'esterno del sedime privato fino all'entrata dell'impianto di Depurazione delle Acque (IDA).

Dall'art. 5.6 SIA 190:

Prove d'impermeabilità

Generalità

La direzione dei lavori designa, in accordo con l'impresa esecutrice del lavoro, le tratte di canalizzazione e le camere d'ispezione che devono essere sottoposte a prova d'impermeabilità.

Le prove d'impermeabilità devono essere programmate per tempo in modo da essere eseguite prima del rinfianco dei tubi e del riempimento dello scavo.

La prova d'impermeabilità verrà eseguita sull'insieme delle tratte designate, compresi i raccordi.

Verrà redatto un rapporto di tutte le prove d'impermeabilità e firmato in contraddittorio.

Se durante le prove si notano dei punti d'impermeabilità insufficiente sui tubi, i raccordi o le camere, si interromperà la suddetta prova e si ripareranno i difetti secondo le norme. Si procederà di seguito ad una nuova prova.

Prove d'impermeabilità su una tratta di canalizzazione senza camere

Prima d'effettuare la prova d'impermeabilità su delle canalizzazioni in amianto-cemento, in cemento oppure in grès, le si manterranno riempite per una durata minima di 24 ore. Per i tubi in plastica, la prova può già iniziare 1 ora dopo il riempimento.

La pressione di controllo misurata al punto più basso della canalizzazione sarà di 0.05 N/mm² per la zona di protezione S e settore di protezione A, e di 0.03 N/mm² per i settori di protezione B e C. L'apporto d'acqua sarà misurato per 1 ora e non dovrà superare i valori seguenti per le diverse zone di protezione delle acque:

<i>Zona di protezione S</i>	<i>0.05 l/ora/mq di superficie bagnata</i>
<i>Settore di protezione A</i>	<i>0.10 l/ora/mq di superficie bagnata</i>
<i>Settore di protezione B e C</i>	<i>0.15 l/ora/mq di superficie bagnata</i>

Art. 15, cpv. 6

TI: DE (decreto esecutivo) concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977 (vedi volume 5 verde, no. 196e). Esso contiene le procedure, l'organizzazione e l'ammontare delle tasse per gli allacciamenti privati.

Dall'art. 4 DE:

Catasto degli impianti

I Comuni devono allestire e tenere aggiornato il catasto degli impianti privati esistenti nel loro territorio.

Art. 19, cpv. 4

DN (diametro nominale) è il diametro interno dei tubi delle canalizzazioni.

Art. 20, cpv. 2

Vedi art. 5 75 SIA 190 - Profili tipo.

Art. 21

Dall'art. 47 LALIA

Ripartizione delle spese

- 1 *Se un allacciamento opportuno non è ragionevolmente esigibile dal profilo finanziario dal proprietario, il Dipartimento può ordinarlo, mettendo a carico del Comune parte delle spese.*
- 2 *In ogni caso il proprietario deve sopportare le spese corrispondenti al costo del necessario sistema speciale di eliminazione delle acque di rifiuto maggiorato delle spese d'esercizio capitalizzate per un periodo di 15 anni.*

Art. 25, cpv. 4.1

SN 592'000 (edizione 1990) "Smaltimento delle acque dei fondi". Norma svizzera prodotta in collaborazione con la VSA; documenta le basi e le disposizioni tecniche che permettono una pianificazione, esecuzione e manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque di rifiuto dall'interno degli edifici fino alla canalizzazione principale all'esterno del fondo.

Art. 26

Dall'art. 1 2 SIA 190:

Zone di protezione delle acque

I progetti relativi alla protezione delle acque della superficie e delle falde sotterranee hanno per la base legale la "Legge federale dell'8 ottobre 1971 sulla protezione delle acque contro l'inquinamento (chiamata in futuro LIA), art. 25, 229, 30 e 31; questa legge definisce le tre espressioni seguenti: "settori della protezione delle acque", "zone di protezione delle acque sotterranee" e "perimetro della protezione delle acque sotterranee".

Settori di protezione delle acque

I settori di protezione delle acque, secondo l'art. 29 della LIA, corrispondono alle zone A,B, C.

Zone di protezione delle acque sotterranee

Queste zone sono destinate alla protezione delle acque sotterranee che interessano le stazioni di captazione oppure di rialimentazione esistenti.

Di regola, la zona di protezione delle acque sotterranee si suddivide in:

- zona I (zona di captazione) [ora chiamata zona S1]
- zona II (zona ristretta di protezione) [ora chiamata zona S2]
- zona III (zona allargata di protezione) [ora chiamata zona S3]

Le restrizioni d'utilizzazione del terreno le misure di protezione delle acque sono più severe man mano che si passa dalla zona III alla zona II e alla zona I.

Perimetri della protezione delle acque sotterranee

I perimetri della protezione delle acque sotterranee devono garantire l'alimentazione di acqua potabile di una regione e delle immediate vicinanze, tenuto conto dello sviluppo demografico. Devono dunque essere riservate zone per future stazioni di captazione e di rialimentazione di falde, come pure per estensioni d'installazioni esistenti.

Art. 27

TI: Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (vedi volume 5 verde, no. 195).

Dall'art. 49 "Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato".

Divieto d'immissione di scoli con residui trattati con <dissipatori> o mulini per rifiuti

E' pure vietata l'immissione nei laghi e nei corsi d'acqua, come pure nelle fognature pubbliche ed in quelle private sfocianti negli stessi, di acque convoglianti rifiuti domestici, artigianali o industriali, sminuzzati e resi semi liquidi con il trattamento mediante <dissipatori>, mulini speciali ed apparecchi simili.

Art. 36

Dall'art. 96 LALIA:

Contributi di costruzione a) Obbligo di prelevare i contributi; misura

- 1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l'esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili.*
- 2. La misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60%, né essere superiore all'80% del costo effettivo per il Comune; essa è decisa dal Consiglio o dall'Assemblea comunale.*
- 3. Creditore del contributo è il Comune anche quando l'opera è consortile*

Dall'art. 97 LALIA:

Soggetti all'imposizione

Sono soggetti all'imposizione:

- a) il proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera;*
- b) il titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto.*

Dall'art. 98 LALIA:

Delimitazione del comprensorio

Il Municipio delimita il comprensorio di imposizione dei contributi.

Dall'art. 99 LALIA:

Calcolo dei contributi

- 1 Il contributo è calcolato dal Municipio in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non possa superare il 3% del valore di stima.
- 2 Prima del calcolo dei contributi deve essere eseguita la revisione generale dei valori di stima.
- 3 La valutazione dei diritti reali limitati, se non esistesse un valore ufficiale di stima, è operata dall'Ufficio di stima.
- 4 Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.

Dall'art. 100 LALIA:

Contributo supplementare

- 1 Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio entro quindici anni dal compimento dell'opera è dovuto un contributo supplementare, calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile.
- 2 Per il contributo supplementare non vale, né il limite della misura complessiva per la singola opera, né quello generale dell'80% ritenuto che non può essere superato il limite del costo effettivo per il Comune.

Art. 38, cpv. 1

Dall'art. 110 LALIA:

Tassa d'uso

- 1 Il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa annua d'uso degli impianti.
- 2 La tassa deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti.
- 3 La tassa è prelevata dal Comune anche quando l'impianto è consortile e deve di regola, garantire la copertura integrale dei costi d'esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.

Art. 40

LFEF: Legge federale esecuzione e fallimenti.

Art. 42

LOC: Legge organica comunale.

Art. 43, cpv. 1

Dall'art. 71 LPAc:

Contravvenzioni

1 E' punito con l'arresto o con la multa fino a 20'000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. contravviene altrimenti alla presente legge;

b. contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 La complicità è punibile.

4 L'azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni.